



Consorzio di Difesa  
dell'Agricoltura Siciliana  
Via Houel 17 - Palermo

# Statuto e Regolamento Interno

Sedi operative  
Palermo Via Houel 17 - tel 3387414889  
Campobello di Licata (AG) Via V. Emanuele 115  
[www.codifas.it](http://www.codifas.it) – [codifas@libero.it](mailto:codifas@libero.it) – [info@codifas.it](mailto:info@codifas.it) P.IVA 05525790829

# **S T A T U T O**

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE e Regime Mutualistico

E' costituita, con sede in Palermo una Società Cooperativa, in forma di società a responsabilità limitata, sotto la denominazione: "CODIFAS - Consorzio di Difesa dell'Agricoltura Siciliana Società Cooperativa" e in breve "CODIFAS".

La Cooperativa potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa nell'ambito delle proprie attività; intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ex art.2512 e seguenti c.c.

## ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea.

## TITOLO II

### SCOPO - OGGETTO

#### ARTICOLO 3 - SCOPO

La Società Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, essa persegue lo scopo mutualistico di fare ottenere ai soci continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione di impresa in forma associata e attraverso la prestazione della loro attività lavorativa.

Pertanto la cooperativa nello svolgimento delle sue attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e/o dei servizi resi dai soci stessi. A tal fine la Società Cooperativa, in relazione alle esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma od in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La cooperativa potrà inoltre svolgere la propria attività anche avvalendosi di soggetti non soci.

#### ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società cooperativa intende condurre la gestione associata d'impresa operando nei settori del lavoro e dei servizi.

La Società cooperativa, che ha la rappresentanza degli associati e non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, agrituristiche e zootecniche, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri Soci intesa a promuovere il miglioramento e la commercializzazione delle loro produzioni agricole.

Considerato lo scopo sociale come sopra definito la società cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

1. garantire alle imprese agricole opportunità di sviluppo in un quadro di piena integrazione dell'agricoltura con gli interessi economici e sociali del paese;

2. rappresentare e sostenere gli interessi delle imprese agricole nei confronti delle istituzioni politiche e amministrative regionali, provinciali e comunali, nell'ambito delle politiche economiche che valorizzano le risorse dell'agricoltura sotto l'aspetto produttivo, economico, commerciale, sociale e ambientale in relazione all'evoluzione del mercato del comparto agroalimentare e agroindustriale;

3. garantire la tutela e incentivare lo sviluppo della persona e della sua professionalità nell'ambiente di lavoro agricolo e rurale;

4. sostenere lo sviluppo dell'impresa e dell'attività agricola in tutte le sue articolazioni, con particolare riguardo all'incentivazione dell'imprenditorialità giovanile e femminile, dei costi di produzione, all'accrescimento della competitività e

all'innovazione tecnologica, coniugando imprenditorialità e professionalità;

5. promuovere politiche di governo e di sviluppo ecosostenibile e durevole del territorio e dell'ambiente;

6. promuovere politiche rivolte alla sicurezza e alla qualità del prodotto alimentare Siciliano e nazionale nell'interesse delle imprese e dei consumatori;

7. svolgere indagini e studi di carattere sociale, tecnico economico, finanziario di interesse del settore agroalimentare e delle aree rurali;

8. assicurare alle categorie rappresentate e in generale al mondo rurale l'informazione politica, sindacale, tecnica ed economica, gestendola e divulgandola, anche in qualità di editore, con qualsiasi mezzo di informazione; proporre ed intraprendere iniziative pubblicitarie atte a divulgare l'immagine delle aziende consorziate;

9 contribuire all'incremento, all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola e zootecnica.

10. tutelare le vocazionalità territoriali;

11. predisporre e gestire servizi utili all'agricoltura, alla zootecnia e al turismo.

12. tutelare il reddito agricolo degli associati;

13. di agire in nome e per conto degli associati nei confronti di terzi, compresi gli enti pubblici, al fine di tutelare gli interessi, il reddito ed il territorio facente capo alla

Cooperativa;

14. predisporre e gestire iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità;

15. contribuire alla creazione, all'innovazione ed al miglioramento delle aziende agricole attraverso la promozione della certificazione secondo gli standards Bio ai sensi del regolamento n. 2092/91, l'introduzione di sistemi di qualità e di sistemi di gestione ambientale secondo le norme di riferimento UNI EN ISO 9001: 2000, ISO 14000 ed EMAS, la certificazione di standard di qualità specifici (IFS, BRC e EUREPGAP) e di sistemi di tracciabilità di filiera e aziendale (UNI 10939 e UNI 11020);

16. contribuire alla creazione, all'innovazione ed al miglioramento delle aziende agricole Biologiche e Biodinamiche;

17. contribuire alla creazione, all'innovazione ed allo sviluppo delle fattorie didattiche;

18. contribuire alla incentivazione e all'introduzione di tecnologie a basso impatto sull'impiego delle risorse energetiche e ambientali ;

19. promuove azioni capaci di coinvolgere diversi soggetti (O.N.G. e loro partner, Enti ed istituzioni nazionali e internazionali come FAO, IFAD, PAM, IPGRI ) a favore di progetti di appoggio allo sviluppo agricolo e di sostegno all'affermazione dei diritti fondamentali prima di tutto quello del cibo e della sua produzione ridando centralità ad una agricoltura capace di

sconfiggere la fame e la povertà nei paesi in via di sviluppo;

20. esercita le attività di servizio di cui all'art. 3 bis, comma 1, lettere a), b), c), del D. Leg. 165/99, così come modificato dal D. Leg. 15/06/2000 n. 188 effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95. Ulteriori servizi e attività sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni, le Province autonome, secondo quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 4 del suddetto D. Leg. 165/99. Le prestazioni di altri servizi tecnico-amministrativi alle aziende che operano nel settore agricolo, zootecnico, forestale, ortoflorovivaistico, agroalimentare, ambientale e che risultino comunque essere per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del CAA se quest'ultime sono effettivamente svolte, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali.

21. promuove la creazione di distretti produttivi, organizzazioni di produttori, ed associazioni di produttori ai sensi della normativa vigente.

A tal fine essa:

a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, prodotti petroliferi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura

b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la

conservazione, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti del suolo, dell'allevamento e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente;

c)provvede alle operazioni di conferimento, ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita anche collettiva dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

d)dà in locazione macchine ed attrezzi agricoli;

e)compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto Lgs. 1°settembre 1993 n. 385, nonché anticipazioni ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

f)concorre agli studi ed alle ricerche, nonché all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative, tese al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli imprenditori.

Tale processo verrà monitorato e valutato in fase iniziale, intermedia e finale, da esperti che, documentando, attraverso report periodici, forniranno informazioni sull'andamento del percorso, al fine di fornire dei feed-back al territorio e all'utenza interessata nelle azioni in questione. È opportuno servirsi, quindi, di figure competenti nel settore, tant'è che gli organi preposti cureranno nello specifico l'aspetto



processuale del progetto, ovvero, ne verificheranno la coerenza, rispetto agli obiettivi prefissati e alle finalità generali.

Consapevolezza, fiducia e credibilità reciproca tra i consorziati e il target di riferimento, costituiranno i capisaldi su cui basare le azioni che la Cooperativa intende implementare.

Pertanto, queste, le modalità, previste dalla Cooperativa, per favorire il lavoro di rete e il confronto tra le esperienze per la condivisione di "buone prassi";

g) può partecipare ad enti e società i cui scopi interessino l'attività della stessa o promuoverne la costituzione;

h) può eseguire, per conto e nell'interesse delle amministrazioni statali, operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni, connesse con tali operazioni, saranno tenute separatamente da quelle normali;

i) può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ovvero per la propria gestione, da finanziare con l'emissione di azioni o quote destinate, a norma dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, a soci sovventori e con l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 59 del 1992.

La partecipazione dei soci sovventori e l'emissione di azioni di

partecipazione cooperativa verrà disciplinata con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria;

l)organizza e fornisce agli operatori agricoli tutti i servizi di interesse delle loro imprese con l'obiettivo dello sfruttamento del potenziale sinergico della cooperazione in agricoltura;

m)può assumere il ruolo di strumento operativo delle associazioni di prodotto;

n)la società cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Tale attività viene svolta in conformità alle disposizioni definite dall'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 93, n° 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale. Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/74 e successive modifiche nonché le operazioni di cui alle leggi 1/91, 197/91 e di cui al D. Lgs. 385/93 fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera e);

o) la società cooperativa può altresì compiere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi suddetti e comunque attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, ivi comprese le aperture di credito e l'assunzione di mutui ipotecari; può accedere al finanziamento pubblico sia esso Regionale, Nazionale ed Europeo.

Per lo svolgimento delle dette attività la Società Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali compresi atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

A titolo esemplificativo la Cooperativa potrà:

- a) partecipare a gare indette da enti pubblici o da privati per l'assunzione di appalti e/o concessioni di lavori e/o servizi; stipulare convenzioni con enti locali (Comuni, Province, Regioni ecc.), con Enti Pubblici e Parapubblici, morali e Privati, Nazionali ed Internazionali; potrà aderire ad Associazioni sportive e Federazioni nazionali ed Internazionali;
- b) assumere, nei limiti di cui appresso, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale;
- c) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni e altre garanzie per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

e) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci attraverso la raccolta di prestiti ai soli soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, con espresso divieto della raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

In ogni caso l'attività di partecipazione ad altri enti e/o società e così pure l'attività finanziaria potranno essere esercitate soltanto in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e comunque sempre nel rispetto delle norme di legge nelle rispettive materie.

Altresì la cooperativa si impegna:

- a promuovere attività sociali, culturali, ricreative, sportive mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
- a costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- ad adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

### TITOLO III

#### SOCI

##### ARTICOLO 5 - NUMERO - REQUISITI - OBBLIGHI DEI SOCI

Possono essere ammessi in qualità di soci gli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'art. 2135 del codice

civile, le società di persone, le società di capitali, le cooperative, le associazioni ONLUS ed i soggetti che intendono operare per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

Possono altresì partecipare in qualità di soci, gli enti pubblici e le amministrazioni locali le quali sono ammesse con la qualità di socio conferitore.

Tali requisiti sono attestati da apposita dichiarazione prodotta dall'aspirante associato.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- mettono a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, tenuto conto del tipo di attività svolta e della quantità di prestazioni di lavoro disponibili;
- instaurano con la cooperativa, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge.

I soci che via via vengono ammessi in cooperativa devono versare, oltre l'importo delle quote che nella domanda di ammissione hanno indicato di voler sottoscrivere, anche il sovrapprezzo eventualmente fissato dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio precedente, su proposta dell'organo amministrativo, in

considerazione dell'avviamento acquisito dalla cooperativa.

In generale i rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati più specificatamente da regolamenti interni contenenti criteri e regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci. Questi regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea.

Se il numero dei Soci iscritti al libro Soci della Società cooperativa è superiore a 3.000 (tremila), l'Assemblea dei Soci o Assemblea Generale può essere preceduta dalle Assemblee Separate di cui al successivo art. 20 ed è costituita dai delegati in esse eletti.

I delegati che partecipano all'Assemblea dei Soci o Assemblea Generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea dei Soci o Assemblea Generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dal presente Statuto per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore a 3.000 (tremila), il Consiglio di Amministrazione può, comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Separate per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso, disciplinate dagli articoli seguenti.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita IVA, codice identificativo C.U.A., codice di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole, professione esercitata;

b) ubicazione ed estensione del o dei terreni, dell'allevamento o degli allevamenti e titolo in virtù dei quali essi sono condotti;

c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva e le produzioni normali ottenibili.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve indicare:

1. la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA;

2. la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza ed il legale rappresentante pro tempore della persona giuridica;

3. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

Con la domanda, l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

1) l'impegno al versamento contestuale delle quote di ammissione determinate dall'Assemblea ordinaria in misura non inferiore ad Euro 100,00 (cento e zero centesimi);

2) l'impegno al versamento delle quote e/o dei contributi annuali

a norma dell'art. 19, determinati dalla Assemblea Generale Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata che potranno essere ridotti in forza dell'erogazione alla Cooperativa di contributi di altri Enti pubblici o privati di cui alla lettera g) dell'art. 13 del presente Statuto;

3) impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate dalla Cooperativa qualora i contributi deliberati dall'Assemblea, quelli provenienti dallo Stato e da eventuali Enti pubblici o privati non risultino sufficienti alla loro copertura;

4) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui in calce al presente Statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e la inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento delle quote sociali, le quali comunque dovranno essere conferite in ragione della metà dell'ammontare sottoscritto nello stesso giorno in cui viene annotata l'ammissione del nuovo socio nel libro soci e in ragione della rimanente metà nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, compresa quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di



cui al successivo articolo 8 (otto), determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e conseguentemente comporti l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci, dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici

deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### ARTICOLO 8 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione emessa dall'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,

stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque inferiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali possono essere erogati i ristorni, previsti dal successivo articolo 17 (diciassette), anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari e tenuto conto dei costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali, non spetta comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti di cui al superiore articolo 7 (sette).

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 (nove) del presente statuto. Il recesso ha

effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 (sei) del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 10.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge;
- b) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per

giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

c) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

d) che venga a trovarsi nella incompatibilità di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto, senza la prescritta autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio escluso può proporre opposizione entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione.

Il Regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria a norma di quanto previsto dal presente Statuto, stabilirà le norme per lo svolgimento dell'attività della Società cooperativa non previste dal presente Statuto, potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienze da parte dei Soci e regolerà le materie ad esso demandate dallo Statuto sociale.

#### ARTICOLO 11 - DECESSO DEL SOCIO

In caso di decesso di un socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di soci a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

Nel caso di più eredi, entro un anno dalla data del decesso, essi devono indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Società.

L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

#### ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto, escluso o gli eredi del socio defunto (questi

ultimi se non trova applicazione il precedente articolo undici) hanno diritto al rimborso della quota di capitale versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

In ogni caso, per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la morte del socio si sono verificati, i soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto rispondono nei confronti della Società per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate e altresì rispondono verso i terzi, nei limiti del detto pagamento, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, all'accoglimento del recesso o alla delibera di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico corrisposto ai soci deve essere conforme a legge e di conseguenza andrà applicato ai soci il relativo trattamento previdenziale e assistenziale.

I rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo e approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci, nei detti regolamenti sono contenuti i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci.

#### TITOLO IV

##### ARTICOLO 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile e che è formato:
  - a) dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge, e comunque nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui valore complessivo superi i limiti massimi fissati dalla legge;
  - 2) dalla riserva legale formata con parte degli utili secondo quanto stabilito nel successivo articolo 18 (diciotto) e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
  - 3) dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci ai sensi del precedente articolo 5 (cinque);



4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

I contributi pubblici ed i contributi associativi relativi all'attività di difesa attiva e passiva dalle calamità ed i contributi inerenti le iniziative mutualistiche devono formare oggetto di contabilità separata dagli altri contributi associativi.

Per quanto riguarda le modalità di tenuta della contabilità separata essa sarà redatta secondo i criteri ed i principi previsti nel Regolamento riportato in calce al presente Statuto.

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra i soci.

Inoltre, ad eccezione delle distribuzioni effettuate in dipendenza di norme di legge, non potranno essere distribuiti, direttamente o indirettamente, utili di bilancio, fondi o riserve patrimoniali, durante tutta la vita della società cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà destinare una parte dei suddetti avanzi netti e/o dei fondi e/o delle riserve non superiore al 50%, per iniziative di carattere mutualistico o per

miglioramenti delle strutture tecniche della Società cooperativa.

#### ARTICOLO 15 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, il trasferimento della quota può essere effettuato esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che quest'ultimo abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

#### ARTICOLO 16 - RISERVE

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori neppure in caso di scioglimento della cooperativa.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la

copertura di perdite solo dopo che siano esaurite le riserve destinate ad operazioni di aumento di capitale.

#### ARTICOLO 17 - - DIVIDENDI - RISTORNI

I dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto e comunque non possono essere distribuite in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

I ristorni sono ripartiti ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, cioè in proporzione alle effettive prestazioni svolte dai soci e agli effettivi servizi resi dagli stessi e non in funzione della loro partecipazione al capitale. Potrà pertanto accadere che ad alcuni soci non vengano ripartiti i ristorni se questi non avranno eseguito prestazioni o reso servizi nel settore che ha prodotto gli utili per i quali l'organo amministrativo ha disposto i ristorni medesimi.

Conseguentemente, per facilitare la ripartizione dei ristorni, nel bilancio devono essere separatamente riportati i dati relativi all'attività svolta dalla cooperativa con i soci, distinguendo cioè le gestioni per ogni singolo tipo di attività svolta con i soci medesimi.

La ripartizione dei ristorni è consentita però soltanto una volta che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui

alle lettere a), b) ed f) del successivo articolo 18 (diciotto).

#### ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C..

In sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibera:

- 1) sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al precedente articolo 17 (diciassette);
- 2) sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, destinandoli:
  - a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
  - b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma dell'art. 11 della citata legge n. 59/92 nella misura e con le modalità previste dalla legge stessa;
  - c) alla rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio

1992, n. 59;

d) alla eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) alla riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al punto 5) del precedente articolo 14 (quattordici).

Il bilancio, annualmente, deve essere depositato nell'Albo istituito ai sensi dell'articolo 2512 c.c. Il deposito potrà avvenire anche attraverso strumenti di comunicazione informatica.

Nel caso di scioglimento della cooperativa tutto il patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## TITOLO V

### ORGANI SOCIALI

#### ARTICOLO 19 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci o Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nel caso in cui si verificano i presupposti di legge per la sua obbligatorietà;
- d) Consulta dei Rappresentati zionali o comunali.

#### ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro

ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail), sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi ove nominati.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il valore complessivo delle quote da lui sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti dall'art.8 del presente statuto per i soci iscritti nella categoria speciale.

All'assemblea dei soci è riservata:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'Organo Amministrativo secondo quanto previsto dalle norme sull'amministrazione fissate dal Codice Civile;
- 3) la nomina dei componenti il Collegio Sindacale ove si

verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà;

4) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;

5) la deliberazione sugli oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

6) le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto;

7) la deliberazione sullo scioglimento anticipato della cooperativa;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri per lo svolgimento della liquidazione.

Per le deliberazioni di cui ai superiori punti 6), 7) e 8) il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea è validamente costituita:

1) in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Per lo scioglimento e la liquidazione della cooperativa l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti



dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio.

Qualora si verificasse una delle situazioni previste all'articolo 5 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea dei Soci o Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve provvedere, in via preliminare, alla convocazione delle Assemblee Separate, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea Generale stessa.

Il Consiglio di Amministrazione determina le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee Separate, tenendo conto della necessità che, fra l'ultima Assemblea Separata e l'Assemblea Generale, trascorranò almeno dieci giorni. Le Assemblee Separate sono convocate dal Presidente della Società cooperativa con avviso da affiggere nella sede della Società cooperativa e da spedire, a mezzo lettera, telegramma o telefax, ai Soci interessati a ciascuna Assemblea Separata, almeno dieci giorni prima della stessa.

Le Assemblee Separate sono presiedute dal Presidente della Società cooperativa o da un suo delegato.

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale

argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale. Nell'Assemblea Separata ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo i casi previsti dalla Legge. Ogni Socio può rappresentare, al massimo, altri due Soci. I Soci, riuniti in Assemblee Separate, eleggono uno (1) delegato ogni dieci (10) Soci presenti o rappresentanti aventi diritto al voto. Se il numero di voti non è esatto multiplo di dieci (10) ed il resto supera cinque (5) viene eletto un Delegato anche per questo resto. Le Assemblee Separate sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci invitati alle stesse e, in seconda convocazione, che dovrà avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite da un apposito Regolamento di cui all'art. 12 che sarà approvato dall'Assemblea Generale ordinaria.

#### ARTICOLO 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della cooperativa è affidata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a quattordici membri scelti tra i soci cooperatori e resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese

dall'assemblea. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente ai quali può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad eccezione di quelle riservate per statuto all'organo amministrativo nella sua collegialità.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma e la rappresentanza della cooperativa.

A titolo esemplificativo e non tassativo spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare atti e contratti di ogni genere necessari per lo

svolgimento delle attività sociali compresi:

- compravendite e permutate di beni sia mobili che immobili mutui -  
concessioni di garanzie fideiussore e ipotecarie quietanze -  
cessioni di credito;

il tutto con facoltà di: pagare prezzi, riscuoterli, rinunciare  
ad ipoteche legali, emettere cambiali, conferire procure  
speciali.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare  
avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la  
società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e  
amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione e provvede  
ad assumere, nominare, licenziare il personale della cooperativa  
fissandone le mansioni e la retribuzione e a deliberare circa  
l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.

In queste ultime tre materie non è ammessa la delega.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte  
le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure  
quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di  
cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo  
telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove  
nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della  
riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli  
amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo membro del consiglio oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto

verbalizzante.

Per la nomina e la durata in carica di singoli membri del consiglio di amministrazione, in sostituzione di altri venuti a mancare, si provvede ai sensi di quanto disposto dal codice civile.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con apposita delibera, in tutto od in parte i suoi poteri ad un amministratore delegato od ad un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione .

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle

operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società cooperativa.

#### ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è l'organo che esercita il controllo legale e contabile sulla cooperativa, esso viene nominato se ricorrono i presupposti di legge.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci sono eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso, tra le persone aventi i requisiti di legge.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale se nominato:

- esercita il controllo sull'amministrazione della cooperativa;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- redige la relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società;
- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e

dell'assemblea;

- assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge nelle modalità fissate dalla legge medesima.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli fra i soci e stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci, ed i dividendi eventualmente maturati;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 10 (dieci) della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### ARTICOLO 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci, tra essi e la Cooperativa, tra questa e gli Amministratori o i Liquidatori, oppure tra gli Amministratori purché si tratti di controversia compromettibile per legge, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori.



Al Collegio Arbitrale saranno applicate le norme di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Titolo V del D.lgs. del 17 gennaio 2003 n. 5 e in particolare il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società e gli altri due nominati dal primo nominato.

La sede del Collegio Arbitrale sarà quella fissata dal Presidente del Collegio stesso. Gli arbitri giudicheranno secondo equità salvo quanto stabilito dall'art. 36 del citato

D. lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

#### ARTICOLO 25 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme disposte dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative con espresso rinvio alle norme dettate per le società a responsabilità limitata in quanto applicabili.

#### **REGOLAMENTO INTERNO**

## **CAPO I**

### *Elezione del Consiglio di Amministrazione*

ART. 1 - La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 27 e 31 dello Statuto, può svolgersi mediante la presentazione di apposite liste, formate da un numero di candidati pari a quello dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, oggetto di nomina. Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti Soci, aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste devono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e devono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.

La presentazione delle liste, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo, non è condizione ostativa alla libera eleggibilità al Consiglio di Amministrazione di qualsiasi Socio della cooperativa che, ai sensi dello Statuto vigente, sia in possesso dei requisiti per l'elezione.

ART.2 - Qualora più di una lista abbia raccolto voti in Assemblea, l'elezione dei membri in Consiglio di Amministrazione e/o nel Collegio sindacale è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista, o suddividendo in proporzione i membri da eleggere, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Qualora uno o più soci, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione, anche se non presenti nelle liste formate ai sensi del presente articolo e di quello precedente, abbiano ottenuto dei voti di preferenza in misura superiore a quelli attribuiti ai soci presenti nelle liste medesime, risulteranno eletti in deroga alle disposizioni del presente articolo in quanto in possesso del maggior numero di preferenze.

In questo caso l'elezione dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

ART. 3 - In caso di presentazione di un'unica lista, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino al numero dei Consiglieri da eleggere; in caso di presentazione di più liste, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei Consiglieri da eleggere.

I candidati per i quali è stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione dei voti ottenuti anche qualora non facciano parte delle liste presentate ai sensi del presente regolamento, in virtù del disposto del precedente articolo. Qualora due o più candidati, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione, abbiano ottenuto il medesimo numero di voti validi sarà necessario, al fine di determinare il candidato eletto, procedere ad una seconda elezione fra i soli predetti candidati. Risulterà eletto il candidato che nel ballottaggio otterrà il maggior numero di voti validi.

ART. 4 - Stante il disposto statutario, in merito alle procedure di funzionamento dell'Assemblea, come previsto agli art. 18 e seguenti dello Statuto, l'Assemblea, nella seduta relativa all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, provvederà ad eleggere due o più scrutatori Soci, scelti possibilmente fra i presentatori delle liste, che coadiuveranno il Presidente dell'Assemblea nelle operazioni di voto.

ART. 5 - Eventuali reclami contro le liste devono essere presentati al Presidente dell'Assemblea il quale le sottoporrà all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART. 6 - Quando sia riconosciuta l'invalidità dell'elezione di un Consigliere oppure nel caso un Consigliere validamente eletto comunichi espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto

il candidato escluso che ha ottenuto un maggiore numero di voti non validi.

## **CAPO II**

### *Funzionamento delle Assemblee separate*

ART. 7 Le Assemblee separate si svolgono con le modalità previste per le Assemblee ordinarie. L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti e/o rappresentati in merito alla scelta della modalità di votazione a scrutinio palese o segreto.

ART. 8 Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché per la presentazione delle relative liste si richiama integralmente quanto previsto al precedente CAPO I.

I candidati di ciascuna lista non possono superare il numero dei delegati eleggibili e devono essere Soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Non possono essere eletti delegati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

ART. 9 - Per la nomina dei delegati nelle Assemblee separate possono essere presentate liste di candidati con le modalità di presentazione e votazione previste al precedente CAPO I. Nel caso in cui non siano state presentate, nei termini di cui al

precedente CAPO I, liste di candidati, i Soci possono eleggere i delegati sulla base di candidature proposte nel corso delle Assemblee separate .

### **CAPO III**

#### *Contabilità e bilancio*

Art 10 - Il bilancio preventivo, ove ne venga fissata la predisposizione con delibera dell'Assemblea generale ordinaria dell'esercizio precedente, viene redatto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

### **CAPO IV**

#### *Assistenza tecnica*

ART. 11 - Per l'attività connessa alla difesa, attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali, ai sensi del D.L. n. 102/2004, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri Soci, tesa a promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole di cui all'art. 3 dello Statuto, la Cooperativa potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

ART. 13 - Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea

Generale dei Soci mediante apposita delibera come previsto dal  
presente Statuto.

Firmato Ambrogio Vario Presidente - Gabriella Lupo Notaio.